

Conclusioni della ricorrente

- Annullare le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 aprile 2008 nel procedimento R 1481/2007-2 e della divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2007 nel procedimento di opposizione n. B 893 216;
- accogliere l'opposizione della ricorrente alla registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo «oli» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5; richiesta il 4 ottobre 2004;
- ingiungere all'UAMI di respingere la detta richiesta di registrazione di data 4 ottobre 2004, e
- condannare le altre parti al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: L'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «oli», per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5 — Domanda n. 4 059 176

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio comunitario «OLAY», per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto i marchi in oggetto sono simili e l'uso del marchio richiesto potrebbe ingenerare confusione

Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — CBI e Abisp/Commissione

(Causa T-241/08)

(2008/C 209/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio) e Association Bruxelloise des Insti-

tutions de Soins Privées (Abisp) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione di conferma della Commissione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 10 aprile 2008, che ha confermato, secondo i ricorrenti, la decisione della Commissione 10 gennaio 2008 con cui è stata respinta la loro denuncia presentata il 7 settembre e il 17 ottobre 2005 avverso gli aiuti di Stato accordati dal Regno del Belgio agli ospedali pubblici della rete Iris della Regione di Bruxelles-Capitale ed è stata rifiutata l'apertura del procedimento formale di indagine sugli aiuti in questione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

I motivi e i principali argomenti fatti valere dai ricorrenti sono identici a quelli dedotti nell'ambito della causa T-128/08, CBI e Abisp/Commissione (¹).

(¹) GU 2008, C 142, pag. 30.

Ricorso proposto il 23 giugno 2008 — Ravensburger/UAMI — Educa Borrás (EDUCA Memory game)

(Causa T-243/08)

(2008/C 209/110)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger, lawyer, e R. Kunze, lawyer e solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)